



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
E-Mail [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 260 TFT 18 DEL 23 DICEMBRE 2014

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### 1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

#### **AFFARI GENERALI** Fax 091-6808498

Giattino Fabio	091 6808 422	<a href="mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it">sicilia.affarigenerali@lnd.it</a>
Lo Nigro Aldo	091 6808 421	<a href="mailto:sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it">sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it</a> (PEC)
Porzio Franco	091 6808 438	

#### **ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D.** Fax 091-6808497

Costantino Wanda	091 6808 405	<a href="mailto:attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it">attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it</a> (PEC)
------------------	--------------	--

#### **ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S.** Fax 091-6808498

Cusimano Giusy	091 6808 419	<a href="mailto:sicilia.sgs@figc.it">sicilia.sgs@figc.it</a> <a href="mailto:sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it">sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it</a> (PEC)
----------------	--------------	--

#### **CAMPI SPORTIVI** Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe	091 6808 424	<a href="mailto:settoreimpiantisicilia@lnd.it">settoreimpiantisicilia@lnd.it</a> <a href="mailto:settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it">settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it</a> (PEC)
--------------------	--------------	--

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE** Fax 091 6808462

<a href="mailto:Tribunalefederalesicilia@lnd.it">Tribunalefederalesicilia@lnd.it</a>	<a href="mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it">tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it</a> (pec)
--	--

#### **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** Fax 091 6808462

<a href="mailto:corteappellosicilia@lnd.it">corteappellosicilia@lnd.it</a>	<a href="mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it">cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it</a> (pec)
--	--

#### **CONTABILITA'** Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero	091 6808 408	<a href="mailto:sicilia.amministrazione@lnd.it">sicilia.amministrazione@lnd.it</a>
Lo Iacono Lia	091 6808 428	<a href="mailto:sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it">sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it</a> (PEC)

**GIUDICE SPORTIVO** Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463 [sicilia.giudicesportivo@Ind.it](mailto:sicilia.giudicesportivo@Ind.it)  
[giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it](mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)**SEGRETERIA** Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409 [gatto@Ind.it](mailto:gatto@Ind.it)  
[gatto@Indsicilia.legalmail.it](mailto:gatto@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425 [sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)  
[sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440 [crInd.sicilia01@figc.it](mailto:crInd.sicilia01@figc.it)  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)**COMMISSARI DI CAMPO**

Lo Sicco Laura

091 6808 440 [laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it](mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)**SETTORE TECNICO** Fax 091 6808498

Saccà Giovanni

091 6808 433 [sicilia.settoretecnico@Ind.it](mailto:sicilia.settoretecnico@Ind.it)**TESSERAMENTO LND** fax 091 6808498

Cutrera Giovanni

091 6808 410 [sicilia.tesseramento@Ind.it](mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it)

Sconzo Giulio

091 6808 423

[sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)**UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE** Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio

091 6808 406 [sicilia.dr5@Ind.it](mailto:sicilia.dr5@Ind.it)

Mendola Paolo

091-6808 475 [sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)**UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE** Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe

091 6808 473 [sicilia.femminile@Ind.it](mailto:sicilia.femminile@Ind.it)

Cutrera Giovanni

091 6808 410 [femminile@Indsicilia.legalmail.it](mailto:femminile@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)**1. GIUSTIZIA SPORTIVA****DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

*La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando e Giovanni Bertuglia, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 23 dicembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

**Procedimento n° 65/A**

Appello personale sig. D'Amico Daniele (calciatore della A.S.D. Città di Randazzo) avverso squalifica per 5 giornate di gara – gara Campionato di Promozione GIR. C) Real Aci/Città di Randazzo del 22/11/2014 – C.U. n° 204 del 6/11/2014.

Con appello ritualmente proposto il calciatore sig. Daniele D'amico chiede, qui in sintesi, di volere "ridurre cospicuamente" la squalifica a suo carico, ritenendola "troppo affittiva" in relazione ai fatti accaduti.

Il reclamante, benché regolarmente convocato, non è comparso in sede di audizione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura di tali rapporti, precisamente da quello redatto dal direttore di gara, si evince che al 46° del 1° tempo il sig. Daniele D'Amico veniva espulso *“perché colpiva violentemente un avversario con un calcio all'addome ed al volto; nonostante allontanato lo stesso cercava di colpire anche con pugni l'avversario”*.

Analogamente, l'assistente ha segnalato nel suo rapporto che: *“Al 46° del 1° tempo richiamavo l'attenzione dell'arbitro in quanto a gioco fermo il il calciatore sig. Daniele D'Amico colpiva violentemente con un calcio prima all'addome e poi al volto un calciatore avversario. Nonostante i compagni di squadra cercavano di placare la rissa il sig. D'Amico cercava di colpire ripetutamente il calciatore avversario con calci e pugni”*.

Alla stregua di quanto sopra esposto dagli ufficiali di gara appare evidente che le argomentazioni difensive proposte dal calciatore non sembrano sufficienti a far ritenere inadeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale. Va tenuto conto che in casi del genere (particolare gravità della condotta violenta in danno di avversari) l'art. 19 n° 4 lettera c) del C.G.S. dispone debba essere applicata la sanzione della squalifica per 5 giornate di gara, già bilanciata l'attenuante invocata dal calciatore per la discussione avuta con l'avversario (non risulta dagli atti di gara alcun più grave atto in suo danno) con l'aggravante riferibile all'insistito reiterarsi della condotta del sig. D'Amico, finalizzata ad usare violenza in danno dell'avversario stesso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 65,00).

### **Procedimento 67/A**

A.S.D. ZT84 CAPACI (PA) avverso ammenda di € 500,00; inibizione fino al 30/06/2015 a carico del dirigente sig. Francesco Puccio; inibizione fino al 31/01/2015 a carico del sig. Pietro Raffa ed inibizione fino al 15/12/2014 a carico del sig. Bartolomeo Giambona – gara Campionato C2 C/5 Gir. “A” ZT84 Capaci/Sporting Alcamo ONLUS del 29 novembre 2014 – C.U. 221/35C5 del 03/12/2014

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. ZT 84 Capaci ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate limitandosi a dare una versione riduttiva dei fatti avvenuti sostenendo, peraltro, che la causa principale di quanto accaduto sarebbe da addebitare al comportamento del direttore di gara che avrebbe assunto fin dal suo arrivo al campo un atteggiamento troppo fiscale irritando così sin da subito gli animi.

Quindi chiede che l'adita Corte annulli le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale alla società ed ai propri tesserati o in subordine le ridetermini in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che il gravame è inammissibile ai sensi dell'art.45 comma 3 lett. b) C.G.S. per ciò che attiene alla sanzione inflitta a carico del sig. Bartolomeo Giambona.

Sempre in via preliminare si rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 il referto di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto atto risulta che all'inizio del 2° tempo veniva allontanato il sig. Pietro Raffa per avere questi rivolto frasi ingiuriose al direttore di gara.

Il predetto dirigente continuava nel comportamento irrispettoso nei confronti del direttore

di gara anche mentre usciva dal terreno di gioco ricordandogli, a mo' di minaccia, che era in possesso delle chiavi della sua autovettura. Infine il sig. Pietro Raffa una volta raggiunti gli spalti continuava nel suo comportamento irrispettoso ed ingiurioso nei confronti del direttore di gara.

Al 12' del 2° tempo veniva altresì allontanato dal terreno di gioco il sig. Francesco Puccio perché nonostante i ripetuti inviti rivoltigli dal direttore di gara non prendeva posto in panchina, continuando a sostare in piedi nei pressi della stessa. Il predetto dirigente, inoltre, nell'uscire dal terreno di gioco assumeva un contegno offensivo nei confronti del direttore di gara.

L'arbitro riferisce ancora che al 24' del 2° tempo veniva raggiunto da alcuni sputi indirizzati alla sua persona da parte di alcuni sostenitori della dell'ASD ZT 84 Capaci, cosa che si ripeteva al termine della gara mentre era in attesa di rientrare nel suo spogliatoio in quanto non poteva farvi tempestivo rientro perché il sig. Francesco Puccio, già allontanato, ritardava la riconsegna delle chiavi. Quest'ultimo, inoltre, in segno di protesta nei confronti del direttore di gara, sferrava dall'esterno un pugno al lucernaio dello spogliatoio mandandolo in frantumi, le cui schegge raggiungevano anche il direttore di gara, di cui una lo colpiva all'occhio.

Al momento di lasciare l'impianto il direttore di gara veniva seguito da una decina di persone tra cui riconosceva il sig. Francesco Puccio ed il sig. Bartolomeo Giambona nonché il custode del campo tale sig. Di Maggio, i quali cercavano di raggiungerlo con l'intento di aggredirlo. Tra il direttore di gara ed i predetti si frapponeva l'osservatore arbitrale presente il quale cercava di trattenere il sig. Francesco Puccio, che appariva il più esagitato di tutti, al fine di consentire all'arbitro di mettersi il più velocemente possibile in auto. E' stato in tale frangente che quest'ultimo è stato raggiunto da un violento calcio alla caviglia sferratogli dal custode del campo. Una volta in auto l'arbitro ha cercato di allontanarsi il più velocemente possibile ma mentre cercava di farsi largo tra il capannello di persone presenti il sig. Francesco Puccio, nonostante trattenuto dall'osservatore arbitrale e da un'altra persona, colpiva l'autovettura del direttore di gara con un calcio alla parte anteriore destra.

A causa del dolore alla gamba destra ed il bruciore all'occhio il direttore di gara si recava dapprima presso il pronto soccorso dell'Ospedale Cervello di Palermo, dove gli veniva praticato un lavaggio all'occhio e gli veniva riscontrato un trauma contusivo al collo del piede destro con prognosi di 3 giorni s.c.

Successivamente stante il persistente fastidio all'occhio, il direttore di gara, una volta rientrato in sede, si sottoponeva a ulteriore visita oculistica presso l'Ospedale Umberto I di Enna da dove veniva dimesso con una prognosi di giorni 4 s.c. oltre che con una terapia medica.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento poiché quanto lamentato dalla società non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e le sanzioni risultano appena congrue in ragione ai gravi comportamenti posti in essere non solo dai dirigenti dell'A.S.D. ZT 84 Capaci ma anche da persone comunque riferibili alla predetta società che ne risponde oggettivamente. Senza sottacere infine che esiste un preciso obbligo a carico delle società e dei tesserati di apprestare la massima assistenza ai direttori di gara al fine di prevenire le aggressioni nei loro confronti, cosa che non risulta

essere stata fatta dalla reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 69/A**

A.S.D. POL. GARIBALDINA (TP) avverso squalifica fino al 30/04/2015 a carico del calciatore sig. Buffa Giovanni – gara Campionato Allievi Regionali Gir. "B" Mazara Calcio/Garibaldina del 30 novembre 2014 – C.U. 222/46SGS del 04/12/2014

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Garibaldina ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo che il proprio calciatore, che svolgeva la funzione di assistente di parte, non ha colpito alcun calciatore avversario ma che lo stesso è stato allontanato solo per essere entrato, senza autorizzazione, sul terreno di gioco per recuperare il pallone al fine di velocizzare il gioco.

In ragione di quanto sopra avanza una serie di richieste istruttorie quale l'audizione del calciatore sanzionato ed i dirigenti della società avversaria e, conseguentemente, chiede l'annullamento della squalifica o in subordine la sua riduzione in termini più ragionevoli in relazione a quanto accaduto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 il referto di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare e che le richieste istruttorie così come formulate sono inammissibili secondo il vigente codice di giustizia sportiva. Né, peraltro, al processo sportivo si applica, così come sostiene la reclamante, il principio processuale penalistico secondo cui la prova si forma nel contraddittorio delle parti (e non la sanzione) perché tale principio non solo non si riscontra nell'attuale C.G.S. ma anche perché al processo sportivo trovano eventuale applicazione, per espresso richiamo, le norme processuali civilistiche.

Più in particolare dalla lettura del referto di gara risulta che 39' del 2° tempo veniva allontanato il sig. Giovanni Buffa, assistente di parte, perché entrava in contatto con il n.13 della società Mazara Calcio, recandogli danni al labbro tramite la bandierina.

Ciò posto questa Corte Sportiva di Appello ritiene che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure vada rideterminata in termini più equi tenendo conto anche della giovane età del calciatore per cui la stessa va ridotta nel minimo edittale previsto dall'art.19 comma 4 lett. c) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Buffa Giovanni e per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 71/A**

A.S.C. SD. L'INIZIATIVA (ME) avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Sorrenti Fabio – gara Campionato Promozione Gir. "B" L'Iniziativa/Sinagra del 29 novembre 2014 – C.U. 220 del 03/12/2014

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.C. SD. L'Iniziativa ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo che il proprio calciatore ha si protestato nei confronti del direttore di gara ma ciò è avvenuto in quanto ha ritenuto ingiusta l'espulsione per seconda ammonizione dato che non aveva commesso alcun fallo ma anzi lo aveva subito, per cui chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure sia ridotta in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 il referto di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare e che la richiesta istruttoria così come formulata è inconferente ai fini del decidere.

In particolare dalla lettura del predetto atto risulta che 43' del 2° tempo veniva espulso il sig. Fabio Sorrenti, per seconda ammonizione, per avere lo stesso interrotto, con un fallo di mano, una rilevante azione avversaria. Una volta avuta notificata l'espulsione, il predetto calciatore assumeva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Ciò posto questa Corte Sportiva di Appello ritiene che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure vada rideterminata in termini più equi così come da dispositivo, tenendo conto che la stessa è avvenuta e si è esaurita in unico contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Fabio Sorrenti. Senza addebito di tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 23/12/2014**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Santino Lo Presti**